**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**REDAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO PER PARERE VV.F. E PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO E ESECUTIVO, D.LL., COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E LIQUIDAZIONE, REDAZIONE SCIA**

**PER IL POLIAMBULATORIO DI MACOMER**

**CIG 9750432706 - CUP B73D17001460001**

**Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020**

**Intervento SS\_SAN\_025**

**“Potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Il presente schema di convenzione contiene le norme e le condizioni per il conferimento dell’incarico di**:

REDAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO PER PARERE VV.F. E PROGETTO ESECUTIVO, D.LL., COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONO, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E LIQUIDAZIONE, REDAZIONE SCIA.

dei lavori di:

Adeguamento antincendio del Poliambulatorio di Macomer

Tra i signori:

**Dott. Paolo Cannas**, nato a Lunamatrona (SU), il 26/12/1973, Cod. Fisc. CNNPLA73T26E742I, in qualità di Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro, in forza di provvedimento di nomina con D.G.R. n. 51/39 del 30/12/2021 e domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede legale dell’Azienda in Nuoro, Via A. Demurtas n. 1,

e

**Ing. Luigi Pisano**, nato a Nuoro il 08/10/1968, residente a Nuoro, Via Togliatti n. 61, Cod. Fisc. PSNLGU68R08F979J, legale rappresentante dello Studio Associato Progetto Sicurezza, P. IVA n. 00993440916, con sede in Nuoro (NU), Via Togliatti, 61, Mail: [progetto.sicurezza@tiscali.it](mailto:progetto.sicurezza@tiscali.it), Pec: [progetto.sicurezza@pec.it](mailto:progetto.sicurezza@pec.it), d’ora innanzi per semplicità denominato “il professionista”;

Premesso che con Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_/05/2023, veniva approvato lo schema del presente atto e conferito l’incarico al detto professionista, come sopra specificato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

# ART. 1 - Oggetto dell'incarico

Il committente affida al professionista l’incarico di svolgimento delle seguenti prestazioni, in relazione ai lavori di cui al titolo, rispondenti al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., alla L.R. n. 8/2018, al D.M. n. 49/2018, al D.P.R. n. 207/10, per quanto non abrogato ed alla normativa vigente applicabile:

* Progettazione antincendio finalizzata all’ottenimento del parere preventivo dei VV.F.
* Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica
* Progettazione Definitiva;
* Progettazione Esecutiva;
* Direzione dei lavori con visite periodiche nel numero necessario emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
* Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
* Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
* Misura e contabilità dei lavori con tenuta dei libretti di misura e del registro di contabilità, assistenza al collaudo (ovvero redazione del certificato di regolare esecuzione);
* Redazione e presentazione SCIA

# ART. 2 - Rapporti con ASL n. 3 di Nuoro

Il professionista svolgerà l’incarico sotto l’alta sorveglianza del Responsabile del Procedimento.

Egli è tenuto a fornire al Responsabile del Procedimento tutte le informazioni circa le varie fasi di svolgimento delle prestazioni ed a consentire tutte le verifiche circa il regolare e proficuo svolgimento dei lavori.

Egli resta obbligato all’osservanza del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., della L.R. n. 8/2018, del D.M. n. 49/2018, del D.P.R. n. 207/10, per quanto vigente, nonché di tutti gli adempimenti di cui alla normativa vigente applicabile.

# ART. 3 - Termine di esecuzione dell'incarico

Il Progettista è tenuto a consegnare:

* il Progetto Antincendio entro 30 (trenta) gg. solari dalla stipula della presente convenzione;
* il Progetto di fattibilità tecnico-economica entro 30 (trenta) gg. solari della data del parere favorevole dei VV.F.;
* Il Progetto Definitivo entro 30 (trenta) gg. dall’approvazione da parte dell’Azienda del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
* il Progetto esecutivo entro 20 (venti) gg. dall’approvazione da parte dell’Azienda del Progetto Definitivo;

Eventuali elaborati progettuali, che dovessero essere utili all’esecuzione dell’opera devono essere consegnati in n. 1 copie cartacee, più tutte le copie cartacee eventualmente necessarie per le autorizzazioni (nulla osta, etc.), mentre gli elaborati di contabilità devono essere consegnati in n. 2 copie cartacee.

È tassativa la consegna di tutti gli elaborati prodotti mediante supporto informatico (per i disegni mediante file cad, con estensione DWG, DXF non compressi) nonché PDF firmati digitalmente.

Il professionista è tenuto a tenere costantemente informato il Responsabile del Procedimento ed a fornire tempestivamente relazioni sull’andamento dei lavori, sullo stato d’avanzamento degli stessi e sui problemi connessi.

# ART. 4 - Compenso

L’importo effettivo per i servizi affidati, così come elencati all’Art. 1 della presente Convenzione, è pari a **€ 138.778,91**, comprensivo di Cassa previdenziale (4,5% - 50% nella misura del 4% INARCASSA e 50% nella misura del 5% di CIPAG) e IVA al 22% sull’importo netto di della parcella professionale di € 108.854,74 ed in seguito a ribasso del **21,5%**.

L’onorario da corrispondere al professionista sarà comunque calcolato, nei limiti di quanto oggetto dell’incarico di cui all’art. 1, con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte, ed applicando il ribasso pari al 21,5% sia sugli onorari che sulle spese (conformemente allo schema di calcolo utilizzato per il calcolo presuntivo delle prestazioni) sottoscritto per accettazione dal professionista, ove vengono individuati anche le modalità di calcolo per prestazioni non individuate nel D.M. 17 giugno 2016.

Agli effetti del conteggio degli onorari i lavori rientrano nelle categorie E.20, IA.01 e IA.04, di cui alla tabella Z-1. del citato D.M. 17 giugno 2016.

Nell’onorario per la Direzione dei Lavori dovrà intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti i maggiori oneri in dipendenza dell’accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nessun compenso o indennizzo per direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere, spetterà al professionista nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i lavori non siano comunque iniziati.

Ove abbiano a ricorrere le condizioni per la redazione di perizie suppletive e/o di variante di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., su progetti esecutivi già approvati, con esclusione dei casi di errori o di omissioni della progettazione, verrà corrisposta la parcella calcolata sulla base del D.M. 17 giugno 2016 applicando il ribasso pari al 21,5% sia sugli onorari che sulle spese.

Nel caso di risoluzione del contratto dell’appalto per l’esecuzione dei lavori ovvero del recesso da parte della Amministrazione, il Direttore dei lavori dovrà redigere, entro 20 giorni, senza alcun ulteriore compenso, in contraddittorio con l’Appaltatore dei lavori ovvero in sua assenza, in presenza di due testimoni, lo stato di consistenza, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera presi in consegna, e trasmetterli al RUP, oltre quanto altro previsto dalla normativa vigente.

Ove l’Amministrazione non intenda far eseguire la parte restante dei lavori, spetterà al professionista, per la Direzione dei Lavori, il C.S.E., Direttore/i Operativo/i e/o Ispettore/i di cantiere, una aliquota dell'onorario, da calcolare, categoria per categoria, sommando l’importo dei lavori eseguiti e il decimo di quelli non eseguiti sino alla concorrenza dei quattro quinti dell’importo contrattuale di appalto.

Ove l’Amministrazione intenda far eseguire la parte restante dei lavori ad altra impresa, spetterà al professionista, per la direzione dei lavori, il C.S.E., direttore/i operativo/i e/o ispettore/i di cantiere, l'onorario, da calcolare in modo indipendente e separato per i lavori eseguiti dalla prima impresa e per quelli eseguiti dalla nuova impresa; per ciascuna parte dei lavori il relativo saldo al professionista, sarà liquidato dopo l’avvenuta approvazione da parte del Committente del relativo Collaudo ovvero nei casi previsti dalla norma, del certificato di regolare esecuzione.

Ove, per poter affidare i lavori non eseguiti dalla prima impresa, siano necessari nuovi elaborati progettuali, gli stessi verranno compensati al professionista sulla base delle prestazioni effettivamente rese, applicando lo stesso ribasso e la stessa percentuale di rimborso spese previsto nella presente convenzione, applicando ove del caso una riduzione che tenga conto del minore impegno in considerazione della precedente progettazione eseguita.

Tutte le spese relative all’incarico affidato (tra cui spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio, per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi del professionista e del suo personale di aiuto e per le relative vacazioni, etc…) restano a carico del professionista stesso e sono comprese nell’importo di cui all’art. 4.

# ART. 5 - Verifica dei servizi e modalità di pagamento

La verifica dei servizi realizzati sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal completamento degli stessi. Il professionista dovrà comunicare l’avvenuto completamento dei servizi per PEC ([areatecnica@pec.aslnuoro.it](mailto:areatecnica@pec.aslnuoro.it)), oppure con nota sottoscritta con firma digitale da parte del professionista, o suo incaricato, inviata a mezzo mail (anche non certificata) all’indirizzo mail del RUP [davide.ungolo@aressardegna.it](mailto:davide.ungolo@aressardegna.it).

Per il servizio in oggetto saranno redatti pagamenti secondo le modalità e termini di seguito disciplinati:

1. Esame progetto di prevenzioni incendi, Progettazione di fattibilità tecnica ed economica – Definitiva ed esecutiva e CSP: sarà effettuato un unico pagamento a saldo all’approvazione del progetto esecutivo.
2. Direzione dei Lavori e CSE, il pagamento del corrispettivo avverrà a Stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all’affidatario delle opere, fermo restando che il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale relativo alla attività di Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e SCIA antincendio avverrà a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere e dell’avvenuta presentazione della SCIA.

Le fatture dovranno indicare gli estremi come qui di seguito riportati:

* Denominazione Ente: Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro
* Oggetto: “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: "Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio" – Lavori di adeguamento antincendio del Poliambulatorio di Macomer – Codice Investimento SS\_SAN\_025". Determina a contrarre e contestuale affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura CUP B73D17001460001;
* Ordine: numero, data, endpoint acquirente #Q8ZYRF#
* CIG: 79944279DA
* Codice Univoco: G6EX6X (Nuoro)
* P.IVA e CF Ares Sardegna: 01620480911
* Ufficio Autorizzativo: ASL3-TEC (LIQUIDAZIONI UFFICIO TECNICO NUORO)
* Conto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Centro di costo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva o Cassa, che non consentano a questa

Amministrazione il pagamento, si attiverà l’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.

L’Amministrazione effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere.

# ART. 6 - Proroghe e penali

Nell'eventualità di ritardi nell'espletamento dell'incarico (sulla base delle tempistiche stabilite all’art. 3) per cause non imputabili al Professionista, il Committente può concedere una proroga per un periodo non superiore a gg. 10. Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione della prestazione per fatto imputabile al Professionista, il Committente costituisce in mora il Professionista intimandogli contestualmente di provvedere alla prestazione inadempiuta entro l’ulteriore termine ritenuto congruo alla conclusione dell'incarico e comunque non superiore a giorni 10 consecutivi. Scaduto inutilmente anche quest’ultimo termine, spetta al Committente, qualora permanga l’interesse alla prestazione, l’applicazione di una penale pari al 3% del compenso convenuto, per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine essenziale di cui all’art. 3, escluso ogni risarcimento ulteriore. In difetto, spetta al Committente la facoltà di risolvere il Contratto.

# ART. 7 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod. Civ. laddove si verifichi una delle seguenti ipotesi:

* ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 10 giorni nell’esecuzione degli adempimenti previsti nell’incarico;
* inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare
* danno nella regolare realizzazione dell’intervento;
* la penale di cui all’art. 6 abbia raggiunto il 10% dell’importo del corrispettivo professionale sul quale è stata calcolata.

La risoluzione si verificherà di diritto quando il Committente dichiarerà al Professionista che intende avvalersi della clausola risolutiva. In tale ipotesi, il Committente si riterrà libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già effettuate al momento della risoluzione del contratto che siano dimostrate da elaborati ufficialmente consegnati al Committente, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza dell’inadempimento.

# ART. 8 - Recesso

Il recesso è disciplinato dall'art. 2237 del Cod.Civ. Le parti possono risolvere anticipatamente il contratto con un termine di 7 (sette) giorni di preavviso. In modo specifico è facoltà del Concedente recedere dal contratto in ogni momento, in particolare quando l'incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o quando si sommino più penali nello svolgimento dell'incarico stesso. Il recesso avviene con semplice comunicazione scritta indicandone la motivazione. ASL n. 3 di Nuoro ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto e di utilizzare il lavoro effettivamente eseguito, fino al momento del recesso, con diritto di compenso per il Professionista per il lavoro svolto fino all’eventuale revoca dell’incarico. Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all’Amministrazione committente nella comunicazione scritta che farà pervenire alla medesima con preavviso di almeno 30 giorni. In tale ipotesi il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di comunicazione del recesso all’Amministrazione Committente.

# ART. 9 - Garanzia Definitiva

All’atto della stipulazione della presente convenzione il professionista presenta la garanzia definitiva calcolata sull’importo presuntivo dei servizi affidati, precedentemente indicato all’Art. 4, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Ove l’Amministrazione abbia ad affidare ulteriori servizi per i quali si è riservata la possibile opzione, il professionista dovrà coerentemente integrare la garanzia definitiva.

# ART. 10 - Polizza assicurativa

Il Professionista dichiara, secondo la previsione di cui all’art. 9, comma 4, D.L. n. 1/12, convertito in L. n. 27/12, di essere contraente di Polizza Assicurativa n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, stipulata con (Compagnia) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a copertura dei danni eventualmente provocati nell’esercizio della professione ovvero nell’espletamento dell’incarico conferito, con massimale di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per sinistro/giorno.

# ART. 11 - Proprietà degli elaborati

Una volta integralmente liquidato il compenso dovuto e le spese anticipate, gli elaborati e quanto altro rappresenti l’esito della prestazione realizzata divengono di proprietà del Committente. Spetta in ogni caso al Professionista la tutela prevista dall’ordinamento per la proprietà intellettuale delle opere dell’ingegno. In caso di divulgazione o pubblicizzazione con qualsiasi mezzo di opere ed elaborati eseguiti secondo Contratto, costituisce specifico obbligo del Committente rendervi esplicita la paternità, indicando chiaramente i dati identificativi dell’autore.

# ART. 12 - Riservatezza e confidenzialità

Si garantisce il mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l’espletamento del presente incarico. Le relazioni, lettere, informazioni e pareri forniti nel corso del presente incarico sono di carattere confidenziale, forniti unicamente ai fini del presente lavoro, e sono resi disponibili a condizione che non vengano divulgati a terzi non coinvolti nel presente progetto senza preventiva autorizzazione scritta. Qualora sia ragionevole ritenere che tali relazioni, lettere, informazioni o pareri verranno forniti o usati da terzi, si ci riserva il diritto di apporre condizioni. Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questa sezione non si applicano alle informazioni: che sono o diventano di dominio pubblico per motivi diversi da violazioni dei paragrafi precedenti; che vengono divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza per le quali è richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge, ovvero da Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. In tale caso, se ne darà prontamente comunicazione.

# ART. 13 - Privacy

Si informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) che:

1. il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico;
2. le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
3. il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento;
4. il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico professionale;
5. i dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per finalità strettamente correlate all’esecuzione dell’incarico a collaboratori esterni e, più in generale, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento dell’opera prestata;
6. i dati personali non sono soggetti a diffusione;

Il T.U. attribuisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, quello di ricevere l’indicazione dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; ed ancora l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. La presente informativa viene redatta e comunicata.

# ART. 14 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine alla presente convenzione saranno competenza del Giudice Ordinario di Nuoro, escludendo la competenza arbitrale.

# ART. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare, si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e per quanto in esso non contemplato, alle indicazioni ed interpretazioni dei Ministeri, dell’ANAC, dei Consigli nazionali e degli Ordini professionali nonché alle norme del codice di procedura civile. Il presente disciplinare potrà essere integrato qualora da parte dell'Amministrazione e/o per effetto di leggi a carattere nazionale e/o regionale fossero richieste altre prestazioni, garanzie, assicurazioni e quant'altro non espressamente richiamato nel presente disciplinare con adeguati compensi aggiuntivi e integrativi a quanto sopra esposto. Eventuali modifiche al Contratto sono redatte in forma scritta, con data, certa, successiva a quella del Contratto. Il Professionista ed il Committente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per le sole finalità contemplate dal Contratto. Eventuali modifiche al Contratto e relativo allegato sono redatte in forma scritta, con data, certa, successiva a quella del Contratto.

Il presente atto è soggetto alla registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.

131 del 26.04.1986. Le spese dell’imposta di bollo sulla convenzione, nonché le altre disposizioni o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, sono a totale carico del Professionista, senza diritto di rivalsa. Per quanto concerne l’incarico affidato, il Professionista elegge e manterrà, per tutta la durata dell’incarico, domicilio in Nuoro, presso la sede della S.C. Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, Via Demurtas n. 1, livello 4, corpo A – Nuoro (NU).

Nuoro, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL PROFESSIONISTA IL COMMITTENTE

(o suo delegato)

Il Professionista dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Cod. Civ., le condizioni di cui agli artt. 3- Termine di esecuzione dell’incarico, 4- Compenso, 5- Verifica dei servizi e modalità di pagamento, 6- Proroghe e Penali, 7- Clausola risolutiva espressa, 8- Recesso.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

IL PROFESSIONISTA